



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Daniela Bracci

All'udienza del 22/12/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. **19883 + 19885 /2021** R.G. promossa da:

RONCI VALTER, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Davide Binda

contro:

INPS in persona del legale rappresentante p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. M. Carla Attanasio

E

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del legale rappresentante p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Fabio Ciulli

FATTO E DIRITTO

Con 2 distinti ricorsi entrambi depositati il 20.07.2021, Ronci Valter adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL chiedendo l'accertamento negativo dei crediti contributivi IVS sottesi ai seguenti avvisi di addebito: 39720120003180223000, 39720120018913088000, 39720130001177466000, 39720150008002925000, 39720160005192078000, 39720160012289602000, 39720160021250350000, 39720170007014659000, 39720180003325875000, 39720190012795783000 (in totale € 33.872,09)

Deduceva di essere venuto a conoscenza in data 30.06.2021 dell'esistenza di detta pretesa contributiva a seguito di casuale verifica dell'estratto di ruolo effettuata presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate Riscossione; che nessuno dei predetti avvisi di addebiti gli era stata mai notificata; di non aver mai ricevuto lettere interruttive della prescrizione; che il credito contributivo vantato dall'Inps era estinto per intervenuta prescrizione quinquennale; di essere dipendente della Guidocarni di Pino Guidoni dall'ottobre 2007; che la srl Specialità Alimentari srl, di cui il ricorrente risultava AU, non aveva più presentato bilanci dal 2007 ed era stata oggetto di affitto. Svolte considerazioni in diritto,



concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di **RG n. 19883/2021**

Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio l'Inps che eccepiva l'inammissibilità della domanda di opposizione all'estratto di ruolo. Nel merito chiedeva il rigetto.

Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda.

All'udienza del 22.12.2021, veniva disposta la riunione al procedimento n. 19883/2021 di quello recante rg n. 19885/2021, stante la connessione oggettiva e soggettiva; indi la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1° c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.

OSSERVA IL GIUDICE che nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali di cui al d.lgs n. 46/99, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 dello stesso decreto è fissato in 40 giorni, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo (salvo il limite della prescrizione quinquennale; cfr ex multis Cass. n. 1826/2020).

La parte opponente non ha dimostrato di aver proposto opposizione nel prescritto termine decadenziale, sostenendo di aver avuto conoscenza degli avvisi di addebito solo a seguito di una casuale verifica dell'estratto di ruolo, avvenuta il 30.06.2021.

In ordine all'ammissibilità dell'impugnativa dell'estratto di ruolo, i giudici di legittimità hanno affermato che *“Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazioni”* (Cass. SS.UU. n. 19704 del 02/10/2015).

La Suprema Corte ha altresì affermato che: *“L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad*



eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio" (Cassazione civile sez. III, 10/11/2016, n.22946).

Si tratta quindi di verificare se gli avvisi di addebito sottesì all'estratto di ruolo siano stati ritualmente notificati al sig. Ronci.

Dalla documentazione allegata alle costituzioni in giudizio dell'Inps e dell'ADER emerge che gli avvisi di addebito sono stati tutti ritualmente notificati alla parte ricorrente ai sensi dell'art. 26 dpr n. 602/73 , la cui normativa deve ritenersi applicabile anche agli avvisi di addebito.

La norma citata prevede che il concessionario possa notificare le cartelle di pagamento anche a mezzo raccomandata ar, disponendo che "la notifica della cartella può anche essere eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la *notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda....Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario*"

Poiché la cartella va notificata in plico chiuso per ragioni di privacy, è l'avviso di ricevimento a dover riportare gli estremi temporali della consegna e le sottoscrizioni sia dell'incaricato della consegna che del ricevente.

La Cassazione ha evidenziato che detta norma ha carattere di specialità rispetto all'art. 127 del d.P.R. n. 43 del 1988 (che, per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal decreto stesso, opera un rinvio all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale stabilisce che il messo deve far sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso, ovvero indicare i motivi che hanno determinato la mancata sottoscrizione) il quale, dunque, non trova applicazione nel caso di notifica della cartella esattoriale, senza che ciò ponga problemi di legittimità costituzionale con riguardo al rapporto che lega i messi notificatori ai concessionari del servizio di riscossione, essendo tali messi tenuti alla corretta attestazione dei fatti indicati come veri nelle relate di notifica, ed esposti a sanzioni penali in caso di inosservanza di detto obbligo (cfr. Cass. 14105 del 26.10.2000).

La validità di tale modalità di notifica è stata peraltro confermata dalla Corte Costituzionale, che con ord. n. 131 del 2007 ha escluso la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 l. n. 890/82, nella parte in cui non prevede l'invio di una seconda raccomandata in caso di notifica al portiere a mezzo posta, stante la diversità della situazione disciplinata rispetto a quella prevista dall'art. 139 c.p.c.



Tale orientamento è stato ribadito anche dai giudici di legittimità che con la sentenza n. 10746/12 (sez. tributaria) hanno confermato la regolarità della notifica della cartella esattoriale direttamente da parte del concessionario mediante l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso in esame l'Inps ha documentato di aver provveduto alla notifica degli avvisi di addebito mediante raccomandata postale.

Mette conto rilevare che le notifiche degli avvisi di addebito sono state eseguite non già ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (e della legge n. 890/82), bensì con raccomandata diretta, come consentito dall'art. 30, comma 4 del D.L. 78/2010, conv. con legge n. 122/2010, nel testo pro tempore vigente.

Tale tipo di notifica può essere effettuata dall'Ente spedendo la raccomandata senza ausilio di messi della notificazione e si perfeziona per il mero fatto che l'atto sia consegnato in luogo di pertinenza del destinatario ad una delle persone previste dall'art. 26 DPR 602/73 e dagli artt. 32 e 39 del DM 9/4/2011 (recante Approvazione delle condizioni generali del servizio postale), ovvero per decorso del termine di compiuta giacenza ai sensi degli artt. 32 e 37 del citato decreto 9/4/11, il che realizza presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c..

In tale situazione, piuttosto, una volta che siano inutilmente decorsi i termini di giacenza fissati dalla legge per il ritiro del piego presso l'ufficio postale, il procedimento notificatorio deve intendersi completato anche nei confronti del destinatario, che non potrà quindi dolersi della sua inerzia per non avere provveduto al ritiro.

Tale conclusione trova avallo nella giurisprudenza di legittimità dove si precisa che, “per quanto riguarda la necessità dell'invio della seconda raccomandata informativa, per le cartelle notificate a mezzo posta ordinaria, ex art. 26 del DPR n. 602/73 (o, il che è lo stesso, ex art. 30 co. 4 D.L. n. 78 cit.), questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982” (cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014; Cass. 17445/2017; Cass. 2229/2020).

Ne consegue che per la regolarità della procedura non è necessario l'invio del Cad (ossia la rr inviata dall'agente postale per mancato ritiro del plico contenente l'atto giudiziario o stragiudiziale).

Mette conto osservare che con sentenza 22.11.2012 n. 258 la Corte Costituzionale, volendo uniformare le modalità di notificazione delle cartelle di pagamento (art. 26 dpr n. 602/73) e dell'avviso di accertamento (art. 60 dpr n. 600/73) in caso di destinatario “relativamente” irreperibile, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma IV dell'art. 26 dpr n. 602/73 nella parte in cui prevede che la



notificazione della cartella di pagamento possa avvenire attraverso il semplice deposito dell'atto presso l'albo comunale (art. 26 comma IV: *“Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune”*).

In particolare la Corte, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 comma IV dpr n. 602/73, ha ristretto la sfera di applicazione del combinato disposto degli artt. 26 comma IV drp n. 602/73 e dell'art. 60 comma 1 lett. e) dpr n. 600/73 alle sole ipotesi della notificazione della cartella di pagamento a destinatari “assolutamente” irreperibili. Ossia, chiarisce la Corte *“la notificazione delle cartelle di pagamento con le modalità indicate dal primo comma, alinea e lettera e), dell'art.60 del DPR n. 600/1973 deve essere consentita solo ove sussista lo stesso presupposto richiesto dalla medesima lettera e) per la notificazione degli atti di accertamento: la mancanza, nel Comune, dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario (irreperibilità “assoluta”)”*.

Opina il Decidente che la normativa di cui al comma IV del citato art. 26 debba trovare applicazione unicamente nel caso di notifica mediante utilizzo dei messi della notificazione (così come previsto dal citato art. 30 d.l. n. 78/10).

Peraltro, laddove il citato comma IV dell'art. 26 dovesse ritenersi applicabile anche alle notifiche mediante raccomandata diretta, tutti gli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio, devono comunque ritenersi validamente notificati con le intimazioni di pagamento nn.09720169060675376000 (notifica perfezionata il 08.04.2017) e 09720199064238336000 (notifica perfezionata l'11.0.1.2020).

Invero tutti gli avvisi di addebito impugnati dal ricorrente risultano sottesi a dette intimazioni di pagamento, che sono state notificate al sig. Ronci dall'Agenzia delle Entrate Riscossione con il rito degli irreperibili assoluti ai sensi dell'art. 26 comma IV dpr n. 602/72 (docc. 1- 3 fasc. ADER rg n. 19885/21 e docc. 2- 2b fasc. ADER rg n. 19883/21).

Alla luce di tali rilievi devono quindi escludersi profili di irregolarità della notifica di tutti gli avvisi di addebito indicati nell'atto introduttivo, in considerazione della normativa semplificata prevista dall'art. 26 dpr 602/73.

In ordine al profilo della conformità all'originale delle copie prodotte degli avvisi di ricevimento, deve ritenersi applicabile la disciplina del disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c. con riferimento alla contestata conformità della copia all'originale.

Detta ipotesi ha il limitato scopo di impedire l'attribuzione alla stessa della medesima efficacia probatoria dell'originale. Ciò però non impedisce al giudice di accertare aliunde tale conformità anche a mezzo di presunzioni (cfr. Cass. n. 1524/2004). Nel caso di specie le copie delle cartelle esattoriali



sono tutti di provenienza di Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Inps, enti a totale partecipazione pubblica, quindi controllati dalla p.a., sicchè non ci sarebbe interesse ad una differenza tra l'originale e la fotocopia.

La Corte di Cassazione ha peraltro precisato che i documenti allegati sono idonei a dimostrare l'avvenuta notificazione delle cartelle, anche se prodotti in copia fotostatica, in assenza di una specifica, puntuale e tempestiva contestazione della controparte. I giudici di legittimità hanno affermato sul punto che *“il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà prodotta) e – al fine di non alterare l'iter procedimentale in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in riferimento al contraddittorio – deve essere tempestivo e cioè avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni”*.

Alla luce di siffatti rilievi il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Ronci Valter va condannato a rifondere all' Agenzia delle Entrate Riscossione e all'Inps le spese di lite che, visto il dm n. 55/2014, si liquidano per ciascuna parte resistente in € 3.134,00,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa.

P.Q.M.

Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

DICHIARA IL RICORSO INAMMISSIBILE.

CONDANNA RONCI VALTER A RIFONDERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E ALL'INPS LE SPESE DI LITE, CHE LIQUIDA PER CIASCUNA PARTE RESISTENTE IN € 3.134,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.

Si comunichi alle parti costituite in giudizio

Roma, 22 dicembre 2021

Il Giudice
Daniela Bracci

